

DISCIPLINARE RELATIVO ALLA PUBBLICAZIONE ALLA FACOLTÀ DI ACCESSO TELEMATICO E AL RIUTILIZZO DEI DATI PUBBLICI (OPEN DATA)

Art. 1 - Inquadramento

1. Il Comune rende disponibili sul proprio portale i dati pubblici detenuti nelle proprie banche dati, ne favorisce il libero riutilizzo a vantaggio della collettività per la creazione di opportunità economiche e per la promozione della partecipazione alla vita pubblica, nei limiti stabiliti dalla legge.
2. Il presente documento disciplina la pubblicazione dei dati pubblici, l'accesso telematico ad essi, il loro riutilizzo; individua, infine, i dati esclusi dalla pubblicazione.

Art. 2 – Oggetto del disciplinare

1. Il presente disciplinare si applica a tutto il patrimonio informativo comunale, compresi i dati raccolti in occasione di procedure di gara, i dati raccolti dalle società partecipate e dai concessionari di pubblici servizi.
2. Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, contiene al suo interno, nell'apposita sezione dedicata al Programma triennale per la trasparenza, le modalità con le quali si effettuano le pubblicazioni di dati obbligatorie per legge.

Art. 3 – Dati esclusi dalla pubblicazione

1. La pubblicazione di dati personali deve essere effettuata, se consentita da norma di legge, nel rispetto del principio di proporzionalità e pertinenza, selezionando accuratamente i dati personali da pubblicare, eventualmente procedendo all'anonimizzazione o alla aggregazione dei dati, in modo da non consentire l'identificazione personale dei soggetti.
2. I dati presenti in Anagrafe tributaria, ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale), non possono essere pubblicati.
3. I dati raccolti nell'ambito di rilevazioni statistiche non possono essere pubblicati se non in forma aggregata, in modo che non se ne possa trarre alcun riferimento relativamente a persone fisiche o giuridiche identificabili, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del Decreto Legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
4. In merito ai dati relativi a procedure d'appalto restano salve le limitazioni previste dalla disciplina stabilita dal Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).
5. Esclusioni particolari potranno essere definite con decreto del Sindaco e sono evidenziate nel Manuale di gestione dei documenti.

Art. 4- Pubblicazione dei dati

1. Per la pubblicazione dei dati di tipo aperto il Comune utilizza un portale web senza barriere all'utilizzo e senza necessità d'autenticazione. Dal portale si potrà accedere:
 - a) al catalogo delle banche dati;
 - b) al catalogo dei dati e dei metadati utilizzati;
 - c) all'elenco dei dataset (dataset dei dataset) pubblicati e da pubblicare;
 - d) ai dataset di tipo aperto.

2. Il portale potrà essere utilizzato per la pubblicazione di dati di tipo aperto di proprietà di enti, istituzioni e soggetti terzi in genere, qualora tali dati siano ritenuti dal Comune interessanti per la collettività. Tale pubblicazione sarà regolata da apposita convenzione.
3. Un'apposita sezione del portale sarà dedicata a rendere disponibili o segnalare gli studi, i servizi e le applicazioni derivati dal riutilizzo dei dati pubblicati.
4. Il portale garantisce il facile reperimento dei dati e l'indicizzazione da parte dei motori di ricerca.
5. Il portale indica i riferimenti e le modalità di comunicazione con il Comune in merito ai dati di tipo aperto.
6. I dati di tipo aperto sono resi disponibili in modo documentato, completo e disaggregato, ove questo non contrasti con le esclusioni previste all'articolo 3; in caso contrario, si procederà in primo luogo all'anonimizzazione dei dati personali e degli altri dati non divulgabili, eventualmente presenti, e successivamente, all'aggregazione dei dati stessi.
7. Il Comune favorisce la pubblicazione di dati di tipo aperto interoperabili. La definizione dei metadati è effettuata in coerenza alle ontologie definite dalle Linee guida nazionali e agli standard europei ed internazionali. I cataloghi dei metadati e i singoli metadati utilizzati possono essere aggregati e pubblicati anche da altri soggetti. L'assenza dei metadati non osta alla pubblicazione dei dati stessi.
8. L'elenco dei dataset (dataset dei dataset) dei dati di tipo aperto del Comune definisce le tempistiche di pubblicazione previste per ciascuno di essi. Le tempistiche della pubblicazione dei dati di tipo aperto non determinate dal Programma triennale per la trasparenza, o dalla normativa vigente, sono programmate in relazione alle risorse disponibili e rese pubbliche sul portale web dedicato ai dati di tipo aperto.
9. L'aggiornamento dei dati è effettuato, per quanto tecnicamente possibile, con modalità automatiche ed è garantita la permanenza della loro reperibilità nel tempo.
10. Il Comune rende disponibili i dati nello stato in cui si trovano e non fornisce alcuna garanzia riguardo alla mancanza di difetti latenti o di altro tipo, all'esattezza o alla presenza di errori.

Art. 5 - Riutilizzo dei dati

1. Tutti i dati pubblicati sono resi disponibili in formato elettronico elaborabile e in formati aperti, con licenze che ne consentono il riutilizzo gratuito, anche a fini commerciali, fatta salva l'attribuzione dei dati stessi.
2. I dati e documenti che il Comune pubblica sui siti istituzionali senza l'espressa adozione di una licenza per il riutilizzo, s'intendono rilasciati come dati di tipo aperto.
3. Le licenze adottate sono la licenza italiana per i dati aperti "Italian Open Data Licence v. 2.0" (IODL2) e la licenza internazionalmente riconosciuta "Creative Commons Attribuzione" (CCBY), e successive versioni e modifiche. Eventuali eccezioni a tali licenze, con l'adozione di restrizioni all'utilizzo dei dati, sono motivate ai sensi delle Linee guida nazionali.
4. Chiunque, con il riutilizzo dei dati pubblicati, elabori o produca studi, servizi, applicazioni è invitato a segnalarli attraverso il portale web dedicato ai dati aperti del Comune, che li rende pubblici nell'apposita sezione.

Art. 6 - Partecipazione

1. Chiunque può chiedere al Comune di rendere pubblici dati nel rispetto del presente disciplinare, attraverso le modalità di comunicazione previste nel portale web dedicato ai dati aperti. La richiesta non è sottoposta ad alcuna limitazione soggettiva del richiedente e non deve essere motivata. Le richieste sono rese pubbliche nel portale stesso.

2. Qualora la richiesta riguardi dati attinenti ad atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi di legge, la risposta è di competenza del Responsabile della Trasparenza, e la pubblicazione avviene entro 30 giorni. Le risposte sono rese pubbliche nel portale stesso.
3. Qualora la richiesta riguardi dati non oggetto di pubblicazione obbligatoria, la risposta spetta al responsabile del servizio affari generali. Il Comune non è tenuto a elaborare immediatamente i dati in suo possesso al fine di soddisfare tali richieste, la pubblicazione viene pianificata temperando la massima tempestività con le risorse disponibili. Le risposte sono rese pubbliche nel portale stesso.
4. E' possibile la compartecipazione al costo della pubblicazione di dati di tipo aperto da parte di chiunque, anche finalizzata ad accelerarne la pubblicazione.

Art. 7 - Responsabilità

1. I responsabili delle attività volte a garantire la pubblicazione e il riutilizzo dei dati previste dal presente Regolamento sono i responsabili di settore.
2. Il responsabile dei sistemi informativi è responsabile della cura e del mantenimento del portale web dedicato ai dati aperti.